



Istituto di Istruzione Superiore **MARELLI-DUDOVICH**

via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel 02 688 4122 / 02 688 0792 - fax 02 668 03575

peo: miis074005@istruzione.it - pec: miis074005@pec.istruzione.it

<http://www.marellidudovich.edu.it/>

Codice Meccanografico: MIIS074005 - Codice Fiscale: 80107690150

Sede via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel. 02 688 4122	
Istituto Professionale	
Manutenzione e Assistenza Tecnica Produzioni Audiovisive	Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico
Istruzione e formazione professionale (I.e.F.P.): Operatore Elettrico / Meccanico	
Sede via Oderzo, 3 - 20148 -Milano - tel. 02 36596601	
Istituto Professionale Industria e Artigianato Industria e Artigianato per il Made in Italy Servizi Commerciali - Web Community	Istituto Tecnico - Settore Tecnologico Informatica e Telecomunicazioni - articolazione Informatica

Circ. n° 39

Milano, 21 ottobre 2024

**Alle famiglie
Agli studenti
A tutto il personale scolastico
IIS Marelli - Dudovich**

Oggetto: Rilevanti modifiche nel caso di assenze degli studenti e segnalazione autorità

Il Decreto Legge 123/2023, noto come “Decreto Caivano”, che è stato convertito in via definitiva con la Legge 13 novembre 2023, n. 159, recante: “*Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale*”, ha **introdotto rilevanti modifiche nella gestione delle ASSENZE SCOLASTICHE DEGLI STUDENTI E DELLE STUDENTESSE** e alla vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione.

In particolare l’articolo 114 del D. Lgs. n. 297/1994, emendato dalla Legge, rubricato “*vigilanza sull’adempimento dell’obbligo di istruzione*”, ha introdotto una nuova fattispecie di reato (art. 570 ter) e richiede che le scuole monitorino attentamente le assenze degli studenti.

Al fine di garantire un’efficace attuazione della norma, la presente circolare richiama il ruolo fondamentale di vigilanza e di intervento sull’assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte dell’Istituto Scolastico.

Ai sensi dell’art. 1, co. 622 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, “*L’istruzione impartita per almeno **dieci anni è obbligatoria** ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno d’età*”. **Quindi dai 6 ai 16 anni di età la frequenza scolastica è obbligatoria.** Tali anni comprendono gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati in una scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale. Inoltre non assolve **l’obbligo scolastico** quel giovane che, nonostante il compimento dei 16 anni, non abbia raggiunto i **10 anni di frequenza oggettiva**.

Ad ulteriore chiarimento si fa un esempio: se un ragazzo pur avendo compiuto i 16 anni, è stato non ammesso alla classe successiva **a causa di numerose assenze** avvenute nel corso dell’anno scolastico, **non ha maturato i 10 anni di frequenza**. Di conseguenza, non avrà assolto l’obbligo scolastico, sarà quindi costretto a ripetere l’anno.



Istituto di Istruzione Superiore **MARELLI-DUDOVICH**

via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel 02 688 4122 / 02 688 0792 - fax 02 668 03575

peo: miis074005@istruzione.it - pec: miis074005@pec.istruzione.it

<http://www.marellidudovich.edu.it/>

Codice Meccanografico: MIIS074005 - Codice Fiscale: 80107690150

Sede via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel. 02 688 4122	
Istituto Professionale	
Manutenzione e Assistenza Tecnica Produzioni Audiovisive	Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico
Istruzione e formazione professionale (I.e.F.P.): Operatore Elettrico / Meccanico	
Sede via Oderzo, 3 - 20148 -Milano - tel. 02 36596601	
Istituto Professionale Industria e Artigianato Industria e Artigianato per il Made in Italy Servizi Commerciali - Web Community	Istituto Tecnico - Settore Tecnologico Informatica e Telecomunicazioni - articolazione Informatica

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del T.U. sono le seguenti:

- **MANCATO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO:** situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione.
- **ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE:** situazione in cui il minore risulta assente da scuola per più di **quindici giorni**, anche non consecutivi, **nel corso di tre mesi**, senza giustificati motivi o assenze di un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

MANCATA ISCRIZIONE

Per il controllo relativo alla **MANCATA ISCRIZIONE**, c'è l'obbligo, da parte della scuola, nella figura del Dirigente Scolastico, di trasmettere al Sindaco, entro il mese di ottobre, i dati relativi a tutti i minori soggetti all'obbligo di istruzione regolarmente iscritti (la normativa in questione prevede l'istituzione di un'*Anagrafe nazionale dell'istruzione*, ANIST, che consentirà più agevolmente ai Sindaci di individuare i minori non in regola con l'obbligo).

ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE

In merito all'**ELUSIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE**, l'attenzione della scuola deve essere massima e si sostanzia come segue.

Ai sensi dell'art. 114 comma 4 del T.U., è necessario verificare costantemente la frequenza degli studenti e delle studentesse soggetti all'obbligo di istruzione, individuando:

- coloro che sono **assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi**, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi;
- coloro la cui **mancata frequenza ammonta ad almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato** senza giustificati motivi.

COSA AVVIENE

Nel caso si dovessero verificare tali casi (mancato adempimento o elusione dell'obbligo scolastico) la Dirigente Scolastica, tramite la segreteria, trasmetterà la comunicazione al **responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione** (d'ora in avanti **RODI**, ossia il genitore\tutore\..), invitandolo a ottemperare.



Istituto di Istruzione Superiore **MARELLI-DUDOVICH**

via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel 02 688 4122 / 02 688 0792 - fax 02 668 03575

peo: miis074005@istruzione.it - pec: miis074005@pec.istruzione.it

<http://www.marellidudovich.edu.it/>

Codice Meccanografico: MIIS074005 - Codice Fiscale: 80107690150

Sede via Livigno, 11 - 20158 - Milano - tel. 02 688 4122	
Istituto Professionale	
Manutenzione e Assistenza Tecnica Produzioni Audiovisive	Arti Ausiliarie delle Professioni Sanitarie: Odontotecnico
Istruzione e formazione professionale (I.e.F.P.): Operatore Elettrico / Meccanico	
Sede via Oderzo, 3 - 20148 -Milano - tel. 02 36596601	
Istituto Professionale Industria e Artigianato Industria e Artigianato per il Made in Italy Servizi Commerciali - Web Community	Istituto Tecnico - Settore Tecnologico Informatica e Telecomunicazioni - articolazione Informatica

Nel caso in cui lo **studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione**, la Dirigente Scolastica provvederà ad avvisare, entro ulteriori sette giorni, **il Sindaco** affinché questi proceda **all'ammonizione del RODI** invitandolo a rispettare la normativa.

Qualora il **RODI**, ammonito dal Sindaco, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, **è punito con la reclusione fino a un anno.**

SI INVITANO PERTANTO I GENITORI/TUTORI A CONTROLLARE LE ASSENZE DEI PROPRI FIGLI E A GIUSTIFICARLE TEMPESTIVAMENTE. INOLTRE NEL CASO IN CUI I GENITORI PREVEDANO DELLE ASSENZE PROLUNGATE PER GIUSTIFICATI MOTIVI, SI INVITANO A TRASMETTERE ALLA SEGRETERIA DIDATTICA IL MODULO ALLEGATO (Mod. 1 - Dichiarazione RODI per assenze prolungate).

Si invita il personale docente ad assicurare la massima diffusione alla presente circolare tra gli studenti, spiegandola e fornendo tutti i chiarimenti del caso.

Si riporta di seguito il nuovo articolo del Codice Penale - Libro Secondo - Dei delitti in particolare - Titolo XI - Dei delitti contro la famiglia - Capo IV - Dei delitti contro l'assistenza familiare.

Art. 570 ter

*Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 1 del testo unico di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, la mancata iscrizione del minore presso una scuola del sistema nazionale di istruzione, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a due anni.***

*Il responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che, ammonito ai sensi dell'articolo 114, comma 4, del testo unico di cui al D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire **elusione dell'obbligo di istruzione**, non prova di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifica con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo presenta entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la **reclusione fino a un anno.***

Nel ringraziare per la collaborazione si porgono cordiali saluti.

La dirigente scolastica
Elvira Ferrandino¹

¹ Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, che sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa